



**CONSIGLIO NAZIONALE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

**C.N.D.C.E.C.**  
REGISTRO UFFICIALE  
0008527 - 16/09/2010 - USCITA  
Allegati : 0



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Relazioni Istituzionali e  
Coordinamento Ordini Territoriali*

FM/dt

Roma, **15 SET 2010**

**Spett.le  
Consiglio dell'Ordine dei dottori  
commercialisti e degli esperti contabili  
di Reggio Emilia  
Via Livatino, 3  
42100 REGGIO EMILIA**

*Inviato a mezzo e-mail*

*Oggetto: PO 198/2010\_Tirocinio*

In relazione al quesito formulato in data 13 luglio scorso con il quale si chiede quale siano le conseguenze per il tirocinio in caso di ricovero del *dominus* in ospedale per un periodo prolungato, si osserva quanto segue.

Per rispondere al quesito in questione occorre verificare se l'impedimento del *dominus* sia tale da determinare l'interruzione dell'attività professionale, ovvero se l'attività dello studio prosegua normalmente anche durante il periodo di ricovero del *dominus*<sup>1</sup>. In quest'ultimo caso il tirocinante potrà continuare senza problemi il proprio percorso formativo, in quanto ai fini del corretto svolgimento del tirocinio è sufficiente che esso venga svolto "sotto la supervisione ed il controllo diretto" del *dominus* (articolo 1, comma 3, D.M. Miur 7 agosto 2009, n. 143).

Nell'ipotesi in cui invece - a causa del ricovero - il *dominus* sia costretto ad interrompere l'esercizio della professione, il tirocinante dovrà necessariamente trovare, entro un tempo ragionevole, un altro professionista presso il quale proseguire il tirocinio, anche avvalendosi della collaborazione dell'Ordine<sup>2</sup>. Non sarà possibile in questo caso semplicemente sospendere il tirocinio in quanto le cause di sospensione di cui all' articolo 8 del D.M. Miur citato sono riferite al tirocinante; l'unica ipotesi di

<sup>1</sup> A tal riguardo si segnala che con le modifiche recentemente apportate al Codice Deontologico (vedi informativa CNDCEC n. 51 del 3 settembre 2010) a rafforzamento dell'obbligo di assistenza reciproca tra colleghi (articolo 15) è stato specificato che "costituisce assistenza reciproca anche la disponibilità del professionista alla sostituzione nella conduzione e/o gestione dello studio di altro collega, che ne faccia richiesta all'Ordine, per temporaneo impedimento dovuto a ragioni di salute, maternità, paternità, affido ovvero oggettiva difficoltà".

<sup>2</sup> Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del D.M. Miur citato - "I Consigli degli ordini territoriali accertano e promuovono la disponibilità degli iscritti ad accogliere nei propri studi i soggetti che ... intendono svolgere il tirocinio professionale".

sospensione del tirocinio correlata alle vicende del *dominus* è quella che dovesse realizzarsi in conseguenza di sanzioni disciplinari a questo inflitte.

Con i migliori saluti.

Il Dirigente  
Francesca Maione

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'F. Maione', written in a cursive style.